



08512/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO GRECO

- Presidente -

Dott. MAURO MOCCI

- Rel. Consigliere -

Dott. MICHELE CATALDI

- Consigliere -

Dott. COSMO CROLLA

- Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI

- Consigliere -

IRPEG IRES
RIMBORSO

Ud. 28/01/2021 -
CC

R.G.N. 8192/2018

Ca. 8512
Rep.

C V + CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8192-2018 proposto da:

(omissis)

I SOCIETA' A RESPONSABILITA'

LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (omissis)), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

1040
21

avverso la sentenza n. 406/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI L'AQUILA, depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che la s.r.l. (omissis) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale dell'Aquila che, in sede di ottemperanza, aveva respinto il suo ricorso, volto ad ottenere la maggior imposta IRES per gli anni 2009 e 2010, limitatamente al 20% della quota di investimento ambientale;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria;

che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. e nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. e art. 70 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 2909 c.c. e all'art. 324 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente negato il diritto all'ottemperanza, pur in presenza di una condotta della P.A. apertamente contraria all'esecuzione di un giudicato, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente;

che, attraverso il secondo motivo, la società assume la violazione di legge ex art. 111 Cost., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1362 c.c., nonché nullità del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., giacché la CTR avrebbe completamente stravolto il significato del giudicato, fornendo una motivazione insufficiente

e contraddittoria circa l'interpretazione della sentenza da eseguire;

che l'intimata ha resistito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che l'art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro *error in procedendo* nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il *dictum* costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (Sez. 5, n. 23487 del 28/09/2018);

che i capisaldi della sentenza passata in giudicato e della quale è stata richiesta l'ottemperanza riguardano, per un verso, l'accertamento degli investimenti ambientali soggetti a detassazione (pari ad € 2.521.743) e, per altro verso, la determinazione del massimo spettante al contribuente in ragione del 20% (pari ad € 504.348,60);

che, sul punto, l'interpretazione prospettata dalla CTR è non solo plausibile e coerente ma anche esatta rispetto al disposto della decisione da ottemperare, la quale aveva letteralmente ritenuto che *"la società ricorrente abbia diritto al rimborso delle maggiori imposte versate negli anni 2009 e 2010 nei limiti del 20% degli investimenti ambientali, per un ammontare non superiore alla somma di € 504.348,60"*;



che, tuttavia, ai suddetti presupposti non è seguito un coerente accoglimento del ricorso;

che, infatti, mentre non v'è prova dell'affermazione del ricorrente che controparte avrebbe riconosciuto solo il rimborso di € 17.603,00 (non il 20% ma circa il 3,50% del dovuto), la sentenza impugnata ha omesso di chiarire in che modo l'Agenzia avrebbe "correttamente interpretato la sentenza, riconoscendo il credito d'imposta corrispondente al minor reddito calcolato escludendo l'ammontare degli investimenti ritenuti detassabili nei limiti di € 504.000" ed ha altresì limitato il diritto consacrato dal "*dictum*" azionato, ammettendo la compensazione con imposte dovute per rateizzazioni in corso. In tal modo, ha illegittimamente esteso il proprio perimetro d'indagine, individuando limiti per la piena realizzazione del diritto del contribuente non risultanti dalla relativa decisione di accertamento (Sez. 5, n. 16735 del 21/06/2019; Sez. 5, n. 14642 del 29/05/2019; Sez. 6-5, n. 19346 del 20/07/2018);

che il secondo motivo resta assorbito;

che, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.P. dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2021

Il Presidente

16

Dr. Antonio Greco

Antonio Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 MAR. 2021



Il Funzionario Giudiziario

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

[Handwritten signature]